

TRIBUNALE DI TRANI

Ordinanza 9 dicembre 2016

Il Giudice

letti gli atti del proc. n./16 R.G. e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 3.11.2016;

visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria il 24.6.2016 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, Tizio e Caia, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore X., entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in, hanno convenuto in giudizio il Comune di....., che vi si è costituito in persona del in carica, a mezzo dell'avv., eleggendo domicilio in presso lo Studio dell'avv., chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria posta in essere a decorrere dallo scorso anno scolastico, costituita dalla insufficiente adibizione in favore del minore, alunno di scuola secondaria di primo grado affetto da grave disabilità, a fronte del monte ore previsto, di un assistente all'autonomia e alla comunicazione, e dalla mancata erogazione della spesa occorrente per la consulenza della psicologa individuata quale esperta del metodo c.d. ABA (dell'analisi comportamentale applicata), di cui il minore necessita per l'apprendimento, provvedendo di conseguenza per l'anno scolastico in corso e per quelli futuri; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati ai ricorrenti, in proprio e per il minore da essi rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.

La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle rispettive allegazioni difensive delle parti.

I ricorrenti hanno versato in atti, fra l'altro, il piano educativo individualizzato, c.d. PEI, predisposto ex art. 12, co. 5, l. n. 104/92 per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 in data 15.12.2015 e 2016-2017, i quali prescrivono che il minore sia affiancato nell'orario scolastico, oltre che da insegnante di sostegno, da un assistente all'autonomia e alla comunicazione, specializzato nell'applicazione del metodo ABA e nell'uso dei sistemi di sviluppo della comunicazione cc.dd. CAA (comunicazione aumentativa alternativa) e PECS (picture exchange communication system) e solo a lui dedicato, e si avvalga della consulenza della dott.ssa quale esperta del metodo ABA, per un determinato numero di ore, non fissato nel secondo PEI e invece fissato nel primo in n. 24 ore settimanali quanto all'assistente e in n. 5 ore mensili quanto alla consulente e nell'ultimo in n. 20 ore settimanali quanto all'assistente e in n. 5 ore mensili quanto alla consulente.

E' documentato e incontrovertito che: per l'anno scolastico 2015-2016, il Comune convenuto ha provveduto a fornire il minore del solo ausilio dell'assistente all'autonomia e alla

comunicazione, e non anche dell'apporto della consulente, per sole n. 10 ore settimanali (tanto è attestato dal PEI predisposto per il corrente anno scolastico); e, per l'anno scolastico 2016-2017, sta provvedendo a fornire il minore sempre del solo ausilio dell'assistente, e non anche dell'apporto della consulente, per sole n. 6 ore settimanali (tanto è attestato da dichiarazione sottoscritta dal dirigente scolastico, parimenti prodotta dai ricorrenti): ciò che l'Ente giustifica con le limitazioni imposte dalle risorse finanziarie a disposizione.

Quanto innanzi preclude al minore il pieno godimento del diritto all'educazione e all'istruzione, costituzionalmente garantito per tutti dall'art. 34 Cost. e particolarmente per i disabili dall'art. 38, co. 3, Cost., ponendolo in posizione di svantaggio rispetto ai suoi coetanei normodotati o in condizioni di meno grave disabilità, non consentendogli di fruire della stessa offerta formativa, e costituisce pertanto condotta discriminatoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, co. 3, e 3 l. n. 67/'06, che i limiti di bilancio non valgono ad escludere.

Insegna infatti il Supremo Collegio che <<il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 l. 5 febbraio 1992 n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurre l'entità in ragione delle risorse disponibili>> (Cass. SS.UU. 25.11.2014 n. 25011).

E ciò che è affermato con specifico riferimento ad un caso di insufficiente apprestamento di sostegno didattico, in quanto applicazione del principio della assoluta preminenza della concreta attuazione del diritto fondamentale del disabile all'integrazione scolastica, deve reputarsi ugualmente valido anche per il caso del presente giudizio, in cui l'obbligo di provvedere all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore, e così anche di garantire la connessa consulenza della psicologa esperta nel metodo di apprendimento ad applicarsi dall'assistente, grava non già sull'amministrazione scolastica, bensì sull'amministrazione civica in forza degli artt. 42 e 45 d.p.r. n. 616/'77, 13 l. n. 104/'92 e 139, co. 1, lett. c), d.l.vo n. 112/'98.

L'art. 28 d.l.vo n. 150/'11, richiamato dall'art. 3 l. n. 67/'06, attribuisce le controversie nella materia de qua alla giurisdizione ordinaria, con le forme del rito sommario di cognizione nella specie esperito, ponendo in capo al convenuto l'onere di dare prova della insussistenza della discriminazione.

Tale onere il Comune ha lasciato del tutto insoddisfatto, limitandosi, oltre che alla mera allegazione della indisponibilità di fondi, ad eccepire e dare prova che nessun rappresentante della ASL ha preso parte alla redazione del PEI predisposto per l'anno scolastico 2015-2016 in data 25.5.2015: donde l'inefficacia della previsione ivi contenuta della necessità per il minore di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per n. 24 ore settimanali e della consulenza della dott.ssa per n. 5 ore ogni 40 giorni.

Se non che l'obiezione risulta priva di pregio a fronte della prova fornita dai ricorrenti del numero di ore allo stesso fine individuate tanto nel PEI predisposto per l'anno scolastico precedente tanto nel PEI predisposto per l'anno scolastico seguente, entrambi regolarmente sottoscritti da tutti i soggetti a ciò chiamati, ivi compreso il rappresentante della ASL, il quale ha d'altro canto sottoscritto anche nuovo PEI predisposto per lo stesso anno scolastico

2015-2016 in data 15.12.2015, confermativo delle esigenze di assistenza e consulenza di cui al PEI del 25.5.2015, ancorché privo della indicazione del numero di ore per esse rispettivamente programmato.

Così dispone l'art. 28, d.l.vo n. 150/11:

<<Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate>> (co. 5).

Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, per i quali è denunciata la discriminazione, i ricorrenti hanno dato prova di avere sostenuto per compenso della dott.ssa , individuata nel PEI quale esperta del metodo ABA, la complessiva somma di € 3.947,40.

Consegue in definitiva che, in accoglimento delle domande proposte, va in primo luogo ordinato al Comune convenuto di provvedere immediatamente, per il corrente anno scolastico 2016-2017 e per quelli futuri, in cui il minore dovesse continuare a frequentare la scuola secondaria di primo grado, anche presso diverso istituto nel territorio di , a fornire allo stesso, in aggiunta agli insegnanti curricolari e all'insegnante di sostegno addetti alla classe a cui egli è attualmente iscritto e dovesse esserlo in futuro, di un assistente alla autonomia e alla comunicazione a lui dedicato, con la specializzazione prevista nel PEI e preferibilmente individuato nella persona di chi ha già rivestito l'incarico negli anni passati, per il numero di ore fissato dal PEI predisposto e a predisporre per ciascun anno scolastico, nonché a farsi carico della spesa occorrente per la consulenza di esperto del metodo ABA prescritta dal PEI, in persona dell'esperto ivi individuato e per il numero di ore fissato dal PEI predisposto e a predisporre per ciascun anno scolastico, così cessando la condotta discriminatoria tenuta.

Il Comune convenuto va poi condannato a rimborsare ai ricorrenti la complessiva somma di € 3.947,40, da essi come innanzi spesa in luogo dell'Ente per il compenso della dott.ssa .

L'Amministrazione va infine condannata al pagamento in favore del minore della somma di € 5.000,00, in tale misura equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al minore medesimo con la condotta discriminatoria di cui lo ha finora fatto oggetto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e cedono in capo al convenuto nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario avv. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da Tizio e Caia, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nei

confronti del Comune di , in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:

- ordina al convenuto di provvedere immediatamente, per il corrente anno scolastico 2016-2017 e per quelli futuri, in cui dovesse continuare a frequentare la scuola secondaria di primo grado, anche presso diverso istituto nel territorio di, a fornire allo stesso, in aggiunta agli insegnanti curricolari e agli insegnanti di sostegno addetti alla classe a cui egli è attualmente iscritto e dovesse esserlo in futuro, di un assistente alla autonomia e alla comunicazione a lui dedicato, con la specializzazione prevista nel PEI e preferibilmente individuato nella persona di chi ha già rivestito l'incarico negli anni passati, per il numero di ore fissato dal PEI predisposto e a predisporre per ciascun anno scolastico, nonché a farsi carico della spesa occorrente per la consulenza di esperto del metodo ABA prescritta dal PEI, in persona dell'esperto ivi individuato e per il numero di ore fissato dal PEI predisposto e a predisporre per ciascun anno scolastico;

- condanna il convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 8.947,40, di cui € 3.947,40 per i ricorrenti in proprio ed € 5.000,00 per il figlio minore da essi rappresentato in giudizio, per le causali di cui in motivazione, oltre gli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti, che liquida nella complessiva somma di € 4.638,03, di cui € 151,03 per esborsi ed € 4.487,00 per compenso, oltre 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese e CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Trani, 9.12.2016

Il G.O.T.

avv. Nicola Milillo